

*ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO A. PENASA
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO*

Approvato con delibera CDA 7 del 09/04/2024

REGOLAMENTO

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di appalti e/o concessione di lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art.45)

Articolo 1

Oggetto e finalità

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Articolo 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Articolo 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;

b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

c) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Articolo 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Articolo 7

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

A) - LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Superiori a 40.000,00 e fino ad € 500.000,00	2,0%
Oltre € 500.000,00 e fino ad €1.000.000,00	1,5%
Oltre €1.000.000,00	1,0%

B) – SERVIZI/FORNITURE

importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
--	---------------------------------

Superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria	2,0%
Superiore alla soglia comunitaria e fino ad € 1.000.000,00	1,5%
Oltre €1.000.000,00	1,0%

2. Il valore su cui calcolare l'incentivo è dato dal fatturato totale che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore dell'insieme degli utenti.
3. La costituzione del fondo e l'applicazione dell'incentivo è prevista solo per gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 40.000,00 euro qualora sia prevista e svolta la fase di progettazione completa di tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 8

Ripartizione del fondo incentivante

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento, in conformità agli atti di preventiva costituzione dei gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore
4. I collaboratori sono i dipendenti che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) e indipendentemente dalla categoria, profilo professionale e servizio di appartenenza, svolgono effettivamente parte o tutto l'insieme delle azioni e mansioni, materiali o intellettuali, che caratterizzano l'attività stessa, secondo un criterio di stretta correlazione funzionale e teleologica. I collaboratori sono preventivamente e motivatamente individuati per iscritto (es. nella determinazione a contrarre) e per ciascuno di essi è fissata la percentuale di incentivo correlata all'attività che sono incaricati di svolgere. L'individuazione di un dipendente appartenente a un servizio diverso da quello competente per materia deve essere autorizzata dal relativo responsabile.
5. L'aliquota dell'incentivo destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Direttore sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta della quota assegnata ai collaboratori.
6. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del relativo compenso al personale interno.
7. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
8. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, compresa l'IRAP.
9. La liquidazione avverrà, su proposta del Responsabile del procedimento, con cadenza periodica per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.
10. In caso di non raggiungimento dell'esecuzione dell'opera/fornitura o servizio per interruzione del procedimento non dipendente dal dipendente pubblico autorizzato, le percentuali individuate per il Responsabile della programmazione e per il Responsabile del procedimento, saranno comunque liquidate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
11. Nel caso di appalti/concessioni di servizi o forniture aventi una durata ultrannuale, l'incentivo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione viene erogato al 40% alla prima esecuzione del contratto e la rimanente percentuale equamente suddivisa negli anni di durata del contratto stesso.

Articolo 10

Ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche ai gruppi di lavoro

1. L'80% delle risorse finanziarie sono ripartite, per ciascuna procedura di affidamento relativa a lavori, servizi o forniture, per lo svolgimento delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le percentuali di seguito indicate:

- a) programmazione della spesa per investimenti 3%;
- b) Responsabile Unico del Progetto (RUP) 28% - 40%;
- c) collaborazione all'attività del RUP (responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) 0% - 12%;
- d) Redazione del progetto (livello unico), e collaboratori 16%
- e) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e collaboratori 3%;
- f) Predisposizione dei documenti di gara, dall'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione 10%;
- g) Direzione dell'esecuzione 20%;
- h) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione 3%;
- i) Verifica di conformità 5%

2. il 20% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche sono destinate all'incentivazione per le funzioni tecniche cioè all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione:

- per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- per l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una percentuale non inferiore al 5% di tali risorse è in ogni caso destinata:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche.

Articolo 11

Spese a carico dell'ente e copertura assicurativa dei rischi professionali

1. Tutte le spese occorrenti all'espletamento delle funzioni tecniche incentivate, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art.24, comma 4, del Codice che stabilisce che *"sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."*
3. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono.

Articolo 12

Interpretazione e rinvio

1. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà al Consiglio di Amministrazione. Sono titolati a chiedere l'interpretazione autentica i dipendenti interessati dalla ripartizione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 13

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Gli incentivi previsti dal presente regolamento sono riconosciuti per tutte le **attività** poste in essere dopo il 01/01/2024.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono esclusi dal tetto del fondo del salario accessorio.
4. Per i procedimenti in corso, entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento il direttore provvede ad individuare i gruppi di lavoro, per ogni appalto in corso, destinatari dell'incentivo con le relative aliquote.